



PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 92 / 2026

OGGETTO: REVISIONE DEL MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI E DECLARATORIE

LA PRESIDENTE

VISTO l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e funzioni del Presidente della Provincia;

Visto il d.lgs 165/2001;

Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 17 del 23/02/2000 con cui venivano approvati i profili professionali, ai sensi della classificazione del personale introdotta dal CCNL 31/3/1999;

Visto:

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021 n. 113, in particolare l'art 3 che ha modificato l'art. 52 d.lgs 165/2001; "I dipendenti pubblici, ..., sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.";
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36/2022 convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, in particolare l'art 1 che ha modificato l'art. 6 ter del d.lgs. n. 165/2001;
- Il Decreto Ministeriale del 22/07/2022 con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche", volte ad orientare le pubbliche amministrazioni anche nella definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, ad integrazione degli indirizzi approvati nel 2018;

Visto il proprio decreto n. 54 del 10/5/2023 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI E DECLARATORIE";

Visto il CCNL del personale del comparto Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022;

Dato atto che l'articolo 12 del CCNL 16.11.2022, ai commi 3 e 5, stabilisce che:

- comma 3: *"Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative; esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell'allegato A*

che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse”;

- comma 5: *“I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell’area”;*

Precisato che il comma 4 dell'articolo 12 prevede che *“ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento,...omissis...”*, confermando il principio della flessibilità nell'utilizzo del personale e della piena fungibilità delle mansioni all'interno della stessa area;

Considerato che l'ARAN (CFL 95) si era così espressa: *«Ai fini della interpretazione della regola sull'equivalenza delle mansioni contenuta nell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999 (... ora art. 12, c. 4, CCNL 16.11.2022 ...) sulla base alla ricordata esegesi giurisprudenziale dell'articolo 52, nuovo testo, del Dlgs. 165/2001 e smi, si deve rilevare che la locuzione “in quanto equivalenti” ben possa essere considerata espressione di una valutazione di equivalenza di tutte le mansioni ascrivibili ad una stessa categoria (ora area) aprioristicamente formulata dal contratto collettivo nazionale e perciò intesa in senso formale, statuendo la possibilità di assegnazione al lavoratore di mansioni diverse da quelle del profilo posseduto purché ascrivibili alla medesima categoria (ora area) secondo la relativa declaratoria professionale come descritta nell'allegato A allo stesso CCNL.»;*

Considerato che, ai sensi del comma 6 del suindicato articolo 12 del CCNL 16.11.2022 *“gli Enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all'Allegato A”;*

Considerata la difficoltà di reperimento sul mercato di personale tecnico;

Dato atto che l'Ente ha ravvisato la necessità di modificare i profili passando dalla richiesta di iscrizione all'albo alla sola abilitazione professionale, e eliminare tale requisito per il profilo di Ingegnere Junior;

Dato atto che nessuno dei profili riportati nel modello dei profili professionali dell'ente è un “profilo di alta specializzazione” ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del d.lgs. 165/2001, per il quale è richiedibile, quale requisito di accesso, il titolo di dottore di ricerca o determinate categorie di *master* universitari di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010. Per nessuno dei seguenti profili è richiesta la conoscenza di ulteriori lingue straniere oltre all'inglese (articolo 37, comma 1, del d.lgs. 165/2001);

Ritenuto altresì opportuno, non aggiornare la Tabella di trascodifica in quanto trattasi di un adeguamento dei soli requisiti in senso ampliativo rispetto a quelli in essere;

Informate le OO.SS. E la R.S.U. in data 21/7/2026 a margine della delegazione trattante, le quali hanno espresso il loro consenso;

Dato atto che la seguente modifica non implica maggiori spese per l'Ente;

Ritenuto quindi di procedere alla adozione del Modello dei profili professionali (Allegato 1);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali;

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1 di approvare** il nuovo Modello dei profili professionali (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di comunicare** il presente atto alla Responsabile del Servizio Risorse Umane per gli adempimenti successivi;
- 3 di comunicare** il presente atto alla RSU ed alle OO.SS..

Il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Lì, 29/07/2026

LA PRESIDENTE
SCARPELLINI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)